



REGIONE DEL VENETO

7° Censimento generale dell'agricoltura Piano Regionale di Censimento

proposto dalla Regione il 20/07/2020

validato dall'Istat il 06/08/2020

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. del



Sommario

1. Finalità e riferimenti normativi del Piano Regionale di censimento	3
2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura	3
2.1 Obiettivi.....	3
2.2 La strategia del 7° Censimento Generale dell'agricoltura	3
2.3 Periodo di riferimento dei dati e data di avvio della rilevazione	4
2.4 L'unità di rilevazione.....	4
2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare	5
2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione	5
3. Il Modello organizzativo prescelto	5
4. Controlli macro su report.....	6
5. Rilevazione dei dati dei beni collettivi.....	7
6. Ufficio Regionale di Censimento	8
7. Commissione Tecnica Regionale (CTR).....	9
7.1 Compiti della CTR	9
7.2 Costituzione e composizione della CTR.....	9
8. Cronoprogramma.....	9
9. Tabella finanziaria indicativa.....	10
10. Trattamento dei dati.....	11
11. Comunicazione dei dati	12
12. Diffusione dei risultati	12



1. Finalità e riferimenti normativi del Piano Regionale di censimento

Il presente documento definisce il Piano Regionale di Censimento (di seguito PRC) relativo al 7° Censimento generale dell'agricoltura, da effettuarsi nel territorio della Regione Veneto.

Esso è stato predisposto dall'Ufficio di statistica della Regione a seguito della consultazione preliminare delle strutture interne all'amministrazione regionale che hanno competenze in materia di agricoltura e di quelle interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle attività censuarie.

Al presente PRC è sovraordinato il Piano generale del 7° Censimento dell'Agricoltura (di seguito PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat l'11 giugno 2020. Il 7° censimento generale dell'agricoltura trova la sua fonte normativa nel regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole¹, in particolare nell'articolo 5, paragrafo 1, il quale stabilisce che gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base relativi alle aziende agricole attraverso una rilevazione che per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.

A livello nazionale, l'art. 1 commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (da effettuarsi nell'anno 2020) e il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021. Il 7° Censimento dell'agricoltura, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice IST-02792).

Il PGC è stato adottato dal Consiglio dell'Istat previa acquisizione dell'intesa sullo schema di PGC, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sancita dalla Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 maggio 2020.

2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura

2.1 Obiettivi

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura viene effettuato allo scopo di:

- assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dalle normative unionali e nazionali citate nel paragrafo 1;
- produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole a livello nazionale, regionale e locale;
- fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del Registro statistico di base delle aziende agricole (Farm Register) tenuto dall'Istat.

2.2 La strategia del 7° Censimento Generale dell'agricoltura

La strategia del censimento è basata sulla rilevazione diretta delle informazioni presso le aziende agricole attraverso un questionario di tipo elettronico, utilizzando tre differenti tecniche di rilevazione: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).

¹ Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. Esso stabilisce le definizioni, le fonti dei dati e i metodi, le tipologie dei dati strutturali, i periodi di riferimento, i requisiti di qualità, la trasmissione di dati e metadati e le relative scadenze.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 definisce l'elenco delle variabili e la loro descrizione relativamente ai dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091.



L'Istat metterà a disposizione della rete di rilevazione, della rete di controllo e delle aziende agricole un sistema di acquisizione on line che consentirà la gestione della multicanalità (CAWI, CAPI). Inoltre per la sola rete di rilevazione e di controllo sarà disponibile un'applicazione web (Sistema di Gestione Indagine - SGI) in grado di monitorare tutte le fasi del processo di rilevazione con finalità coerenti con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo censuario. L'Ufficio Regionale di Censimento utilizzerà il Sistema SGI per lo svolgimento dell'attività di controllo così come dettagliato al successivo paragrafo 3.

L'Istat realizzerà un sistema di controllo e correzione che comprende regole hard e soft di correttezza formale, compatibilità, coerenza e corrispondenza con dati amministrativi e statistici, nel rispetto delle pratiche raccomandate da Eurostat per il controllo e la correzione dei dati di indagini statistiche sulle imprese.

Per favorire il grado di collaborazione dei rispondenti e l'impegno dei diversi organi censuari, l'Istat realizzerà una campagna di comunicazione integrata attraverso una pluralità di azioni e strumenti sia di tipo tradizionale (affissioni e stampa nazionale e locale) che digitale.

2.3 *Periodo di riferimento dei dati e data di avvio della rilevazione*

La data di riferimento e di avvio del 7° Censimento generale dell'agricoltura è il 7 gennaio 2021.

Alcune informazioni si riferiscono però all'annata agraria 2019-2020, ossia al periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020.

2.4 *L'unità di rilevazione*

L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal regolamento (UE) 2018/1091 (art. 2, paragrafo a): singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api».

I gruppi a cui fa riferimento il regolamento (UE) 2018/1091 sono i seguenti:

- A.01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti
- A.01.2 - Coltivazione di colture permanenti
- A.01.3 - Riproduzione delle piante
- A.01.4 - Allevamento di animali
- A.01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- A.01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

Costituisce un'unità tecnico-economica, vale a dire una singola azienda agricola e zootecnica, anche l'azienda che gestisce terreni non contigui.

Il conduttore è la persona fisica, società o ente che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione.

Rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica anche le unità che producono esclusivamente per la sussistenza del conduttore e della sua famiglia, senza attività di commercializzazione.

Non rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica le unità che svolgono in maniera esclusiva le seguenti attività:

- di supporto all'agricoltura o successive alla raccolta, ad eccezione delle attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- allevamento di animali da compagnia (gatti, cani, volatili come pappagalli, criceti, ecc.)



- caccia, cattura di animali e servizi connessi
- silvicoltura e utilizzo di aree forestali
- pesca e acquacoltura
- gestione di orti/allevamenti familiari.

2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare

Il Censimento generale dell'agricoltura rileva le unità agricole e zootecniche che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- 20 are di superficie agricola utilizzata (SAU) ;
- 10 are investite a vite oppure a serre o a funghi;
- 1 unità di bestiame (UBA) .

Queste soglie sono state stabilite per rispettare i vincoli di copertura del 98% di SAU e UBA previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1091.

2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione

Il PGC prevede, per la sua realizzazione, un modello organizzativo fondato sull'interazione sinergica di diversi soggetti pubblici e privati. In accordo con l'Istat, concorreranno allo svolgimento dell'indagine censuaria, con diversi livelli di coinvolgimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e i CAA (Centri di assistenza agricola) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono demandati i compiti relativi all'attività censuaria (uffici di censimento). Il supporto strategico alle operazioni censuarie sarà assicurato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'assetto organizzativo delineato è volto tra l'altro a dare seguito operativo alla collaborazione tecnico-statistica tra i soggetti che hanno siglato, a dicembre 2017, il Protocollo d'intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole: l'Istat, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), le Regioni, l'Agea, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea).

Ciascuna Regione e Provincia autonoma aderisce all'attività censuaria scegliendo uno dei possibili modelli organizzativi previsti dal PGC che contemplano una graduazione di ruoli e funzioni secondo tre livelli: modello "base", "a media partecipazione" e "ad alta partecipazione" (cfr. il paragrafo 2.6 del PGC).

La rete di rilevazione per il 7° Censimento generale dell'agricoltura sarà formata:

- per quanto riguarda la tecnica CAPI, dal personale dei CAA che risulti in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e di ulteriori requisiti che saranno specificati nelle convenzioni a titolo oneroso che l'Istat sottoscriverà con i CAA;
- per quanto riguarda la tecnica CATI, dagli operatori della società in outsourcing, individuata dall'Istat.

La tecnica CAWI prevede, infine, l'auto-compilazione del questionario da parte del rispondente.

3. Il Modello organizzativo prescelto

La Regione Veneto con il presente Piano Regionale di Censimento sceglie di seguire il seguente modello organizzativo:

- Modello "base" (opzione A)
- Modello "a media partecipazione" (opzione B)
- Modello "ad alta partecipazione" (opzione C)



prevedendo di svolgere le seguenti attività:

COMPITI	SI/NO
Individuare l'Ufficio Regionale di Censimento (URC), designando un suo responsabile	SI
Predisporre il Piano Regionale di Censimento	SI
Monitorare la rilevazione attraverso controlli macro su report , dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI	SI
Rendicontare l'utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi	SI
Costituire la Commissione Tecnica Regionale (CTR)	SI
Controllare i questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti	NO
Correggere un set di micro-dati attraverso attività desk	NO
Effettuare re-interviste con tecniche CAPI e CATI	NO
Collaborare con Istat per la formazione alla rete di rilevazione secondo modalità definite nel PRC;	NO
Svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione aggiuntiva rispetto a quella svolta dall'Istat a livello nazionale;	NO
Rilevare i dati dei beni collettivi utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti o altre tecniche concordate con l'Istat.	SI
Fornire all'Istat i propri archivi regionali sulle aziende agricole	SI

Ai sensi del paragrafo 5.1, lettera *m*) del PGC e a seguito della richiesta Istat n. 0518952/20 la Regione Veneto ha fornito in data 30/03/2020 (codice fornitura ARCAM: 16022) gli archivi regionali delle aziende agricole aggiornati al 2019 e con successiva fornitura in data 04/08/2020 (codice ARCAM: 16184) un ulteriore aggiornamento al 2020.

Con la scelta del modello base (opzione A) la Regione si impegna a realizzare il censimento nel rispetto dei criteri definiti nel Piano Generale di Censimento e nel presente Piano.

4. Controlli macro su report

I controlli macro si articoleranno come segue:

- i controlli sul numero di aziende, l'estensione della SAT e della SAU saranno svolti a livello comunale;
- i controlli relativi ad altri domini tematici "rilevanti" concordati con l'Istat saranno svolti con livello di dettaglio territoriale comunale e/o più aggregato (Provincia/Città Metropolitana, Regione);
- i controlli si baseranno sul calcolo degli aggregati riferiti al singolo dominio, ottenibili sommando i relativi microdati rilevati con il censimento indipendentemente dal canale di raccolta utilizzato, con esclusione dei dati sui beni collettivi. Il calcolo degli aggregati potrà essere effettuato in collaborazione con l'Istat;
- l'identificazione delle "celle" sospette avverrà sulla base di un cruscotto predisposto dall'Istat grazie al quale si potranno confrontare i dati rilevati (aggregati) con analoghi aggregati derivanti da: lista precensuaria 2020, altre fonti amministrative regionali, 6° censimento dell'agricoltura (dati originari e proiezioni al 2020);



- la segnalazione delle “celle” sospette sarà fatta tramite una specifica procedura concordata con l’Istat. La segnalazione dovrà essere corredata di opportuni commenti che ne spieghino la motivazione e contengano indicazioni, anche generali, in merito a possibili azioni correttive da intraprendere.

I controlli macro seguiranno la metodologia e il cronoprogramma riportati in un documento specifico condiviso fra Istat e Regioni nell’ambito del gruppo di lavoro Istat-Cisis.

5. Rilevazione dei dati dei beni collettivi

La Regione Veneto esegue la rilevazione dei dati sui beni collettivi, come previsto al paragrafo 4.2.6 del PGC, utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti e altre tecniche concordate con l’Istat.

I beni collettivi di interesse ai fini censuari sono quelli con SAU e non comprendono pertanto aree agricole non utilizzate, boschi, terreni occupati da fabbricati, cortili, sterrati, stagni, cave, terre non fertili, rocce, ecc. Inoltre, la SAU non deve essere assegnata formalmente a specifiche aziende, ma deve appartenere a un’autorità pubblica o ad altri enti gestori sulla quale altri soggetti hanno diritti di utilizzo.

Ai fini del censimento saranno quindi rilevati:

- i beni collettivi, siano essi gestiti direttamente da autorità pubbliche (Comuni), che da enti gestori (Università agrarie, Regole, Partecipanze, Comunelli, Comunalie, Comunanze, ASBUC, ecc.);
- la SAU ad essi afferente;
- la quota parte di SAU non assegnata formalmente a singole aziende.

Con l’occasione censuaria la Regione Veneto effettua una ricognizione più completa rilevando, anche se non richiesto dal regolamento 2018/1091, la superficie totale afferente al bene collettivo.

L’Istat fornirà alla Regione una tabella con le informazioni rilevate nel 6° Censimento dell’agricoltura 2010, secondo il tracciato record concordato (Appendice C). La tabella conterrà:

Gruppo A: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito = 1) che hanno confermato di essere beni collettivi.

Gruppo B: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito = 1) ma che non hanno confermato di essere beni collettivi (quindi con altra forma giuridica).

Gruppo C: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché irreperibili (esito = 2).

Gruppo D: unità NON presenti nella lista precensuaria come beni collettivi ma che hanno dichiarato di esserlo nel corso della rilevazione (Forma giuridica = 7).

Gruppo E: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché non attive.

Per le unità dei gruppi A, B e D verranno forniti anche i dati di SAU e SAT dichiarati nel questionario 2010.

La Regione verificherà e aggiornerà/integrerà i dati della tabella, inviata da Istat, utilizzando le seguenti tecniche e fonti:

- basi amministrative disponibili (archivi cartacei o informatizzati degli usi civici, elenchi di Comuni con usi civici, procedimenti amministrativi di accertamento o di riconoscimento degli usi civici, dati catastali, fascicoli aziendali);
- somministrazione di questionario cartaceo e interviste telefoniche alle unità della lista per controllare o integrare informazioni mancanti;
- uso di sistemi GIS per georeferenziare le proprietà collettive.

La Regione restituirà all’Istat:

- la tabella aggiornata/integrata secondo il tracciato record riportato in Appendice C;
- un report metodologico che descriva l’attività svolta;



- gli shapefile (o altri formati dwg, dxf) per quei beni collettivi che sono stati rilevati tramite sistemi GIS.

La tabella dovrà essere restituita all'Istat entro luglio 2021.

La relazione metodologica e gli shapefile dovranno essere consegnati all'Istat entro settembre 2021.

L'Istat corrisponderà il contributo, riportato nell'appendice B del presente PRC, entro ottobre 2021 in base al numero di unità rilevate e alle tecniche/fonti utilizzate. La Regione Veneto effettuerà la rilevazione sui beni collettivi utilizzando tutte e tre le tecniche di rilevazione proposte da Istat e quindi il contributo presunto è pari a 20.000 euro.

6. Ufficio Regionale di Censimento

Costituito presso Ufficio di Statistica della Regione Veneto

Responsabile

Nome	Enrico
Cognome	Specchio
Qualifica	Direttore ad interim Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTRAR
Ufficio di appartenenza	Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTRAR
Telefono	0412794329
PEC	relazintercomunicazioneistar@pec.regione.veneto.it
E-mail	relazintercomunicazioneistar@regione.veneto.it
Indirizzo	Grandi Stazioni Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 23 30121 VENEZIA(VE)

Numero dei componenti dell'URC (compreso il responsabile)

Altri componenti

Nominativo	Ente/Ufficio di appartenenza
Responsabile Ufficio di Statistica	Regione Veneto – Direzione Relazioni Internazionali - U.O. Sistema Statistico Regionale
Due membri	Regione Veneto – U.O. Sistema Statistico Regionale
Uno o più membri	Regione Veneto - Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria
Uno o più membri	Regione Veneto – Direzione Agroalimentare
Uno o più membri	Regione Veneto - Direzione Adg FEASR e Foreste
Uno o più membri	Regione Veneto - Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali
Uno o più membri	Regione Veneto - Area Sviluppo Economico
Uno o più membri	AVEPA

Si precisa che dell'Ufficio Regionale di Censimento faranno esclusivamente parte Direttori e funzionari, selezionati sulla base della formazione scolastica e dell'esperienza professionale maturate in materia statistica, agraria ed amministrativa.



7. Commissione Tecnica Regionale (CTR)

7.1 Compiti della CTR

Compiti della Commissione Tecnica Regionale sono:

- garantire la consultazione tecnica e promuovere l'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie;
- valutare e suggerire azioni ritenute idonee per superare situazioni critiche che si dovessero verificare durante le operazioni di rilevazione;
- controllare e valutare in corso d'opera i risultati provvisori e definitivi della rilevazione.

Delle riunioni delle Commissioni dovrà essere redatto verbale da trasmettere all'Istat.

7.2 Costituzione e composizione della CTR

Costituito presso Area Sviluppo Economico - U.O. Sistema informativo sviluppo economico

Responsabile

Nome	Andrea
Cognome	Boer
Qualifica	Direttore U.O. Sistema informativo sviluppo economico
Ufficio di appartenenza	U.O. Sistema informativo sviluppo economico
Telefono	0412795900
PEC	area.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it
Email	area.sviluppoeconomico@regione.veneto.it
Indirizzo	Grandi Stazioni Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 23 30121 VENEZIA(VE)

Altri componenti

- un dirigente rappresentante dell'Istat (appartenente all'Ufficio territoriale del Veneto);
- il dirigente o un funzionario rappresentante dell'Ufficio di statistica della Regione;
- uno o più funzionari rappresentanti dell'Area Sviluppo economico;
- uno o più responsabili Istat territoriali (RIT);
- uno o più rappresentanti di AVEPA;
- uno o più rappresentanti delle principali associazioni di categoria degli agricoltori del Veneto

8. Cronoprogramma

PRINCIPALI FASI	RESPONSABILE ATTIVITA'	CALENDARIO
Formazione		
Formazione del gruppo docenti	ISTAT	Settembre –Ottobre 2020
Formazione alle rete	ISTAT-REGIONI	Dicembre 2020
Formazione alle Regioni su C&C	ISTAT	Ottobre 2020
Raccolta dati (dopo circa 80 giorni dall'inizio della raccolta dati)		
Interviste CAPI	CAA	7 gennaio - 30 giugno 2021
Interviste CATI inbound e outbound	Società outsourcing	7 gennaio - 30 giugno 2021



Autocompilazione CAWI	Aziende agricole	7 gennaio - 30 giugno 2021
Controlli Macro e Micro fase 1		
Controllo macro	REGIONI	Settimane 1 e 2
Controlli micro su Rilevanti	REGIONI	Settimane 3 e 4
Ricezione e analisi esiti controlli macro	ISTAT	Settimana 3
Selezione unità Influenti 1	ISTAT	Settimana 4
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1	REGIONI	Settimane 5 e 6
Ricezione e analisi esiti controlli micro	ISTAT	Settimane 6, 7 e 8
Consolidamento esiti controlli	ISTAT	Settimana 8
Controlli Macro e Micro fase 2 (dopo circa 140 giorni dall'inizio della raccolta)		
Controllo macro	REGIONI	Settimane 1, 2 e 3
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1	REGIONI	Settimane 4, 5 e 6
Ricezione e analisi esiti controlli macro	ISTAT	Settimane 4, 5 e 6
Selezione unità Influenti 2	ISTAT	Settimana 7
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1 e 2	REGIONI	Settimane 8, 9 e 10
Ricezione e analisi esiti controlli micro	ISTAT	Settimane 8, 9, 10, 11 e 12
Consolidamento esiti controlli	ISTAT	Settimana 12
Rilevazione sui beni collettivi		
Raccolta dati	REGIONI	7 gennaio - 30 giugno 2021
Invio ad Istat dei microdati	REGIONI	31 luglio 2021
Invio ad Istat della relazione metodologica e degli <i>shapefiles</i>	REGIONI	Settembre 2021
Elaborazione dati	ISTAT	Luglio 2021- Maggio 2022
Invio dati ad Eurostat	ISTAT	Giugno 2022

Il cronoprogramma potrà essere oggetto di modifiche in funzione delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

9. Tabella finanziaria indicativa

Attività	Importo stimato (euro)	Data-limite di erogazione
Funzionamento dell'URC (<i>contributo fisso</i>)	13.333,00	31 dicembre 2020
Rilevazione sui beni collettivi (<i>contributo base + 2 bonus</i>)	20.000,00	31 ottobre 2021
Totale	33.333,00	

Gli importi sopra riportati sono stati calcolati in base alla numerosità della lista precensuaria comunicata dall'Istat (112.562 unità) e del volume presunto di attività. Essi saranno ricalcolati a seguito dell'effettivo volume di attività (numero di unità in lista, unità effettivamente lavorate, tipo di attività nella rilevazione dei beni collettivi)



10. Trattamento dei dati

I dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di censimento che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - e dalle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.4 al citato d.lgs. n. 196/2003 (delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018).

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 citati, il titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT). Ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, le Regioni, nella persona del rispettivo responsabile dell'URC, sono Responsabili del trattamento dei dati personali per le operazioni di propria competenza.

Pertanto, in conformità a quanto previsto al comma 3 del citato articolo 28, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza il responsabile dell'URC si impegna a:

- a) trattare i dati personali nel rispetto della normativa sopra richiamata, in conformità alle istruzioni fornite dal titolare del trattamento ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie ad esso affidate, come specificate dall'Istat, e per la durata delle stesse;
- b) non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del censimento generale dell'agricoltura, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679;
- c) autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- d) impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. c) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;
- e) adottare idonee misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679;
- f) non fare ricorso ad altro responsabile del trattamento. Qualora la specifica organizzazione delle attività censuarie affidate al responsabile dovesse rendere necessario il ricorso a un altro responsabile del trattamento, questo dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dall'Istat. Il responsabile dell'URC della Regione Veneto, vista la struttura organizzativa scelta per lo svolgimento delle attività censuarie, nominerà come soggetti solo autorizzati al trattamento dei dati gli altri membri dell'URC, fornendo istruzioni per il trattamento sicuro dei dati e attribuendo loro specifiche responsabilità nello svolgimento delle diverse attività;
- g) dare tempestiva comunicazione scritta al responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo regolamento (UE) 2016/679;
- h) tenere e aggiornare il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;
- i) cancellare, al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del CGA e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;



j) informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (data breach); individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati; assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;

k) sorvegliare per il tramite del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

Il responsabile dell'ufficio di censimento e gli eventuali sub-responsabili assicurano inoltre che le informazioni trattate per conto dell'Istat nell'ambito delle attività di controllo e correzione dei dati non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione delle informazioni contenute nei fascicoli aziendali o altri archivi amministrativi.

11. Comunicazione dei dati

L'Istat comunicherà i dati elementari del censimento dell'agricoltura all'Ufficio di statistica della Regione Veneto, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, nonché per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. La comunicazione dei dati riguarderà anche le unità fuori campo di osservazione UE e le unità non attive, nel rispetto dei requisiti minimi di qualità delle informazioni in oggetto. I dati saranno comunicati subito dopo l'invio dei medesimi all'Eurostat.

12. Diffusione dei risultati

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat attraverso i canali di diffusione generalizzati (corporate data warehouse, portale open data, portale GIS) e specifici (ambienti di diffusione dedicati ad approfondimenti tematici di particolare interesse).

Il piano di diffusione sarà incentrato sul rilascio di dati multidimensionali (ipercubi), dataset e tavole di dati aggregati predefinite e dati in formato aperto a diverso livello di aggregazione territoriale. Specifico focus sarà dedicato alla diffusione di informazioni a livello comunale, anche georeferenziate, sfruttando le soluzioni tecniche disponibili.

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come indicato all'art. 1, comma 232, lett. c) della legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989. La U.O. Sistema Statistico regionale di concerto con i membri dell'Ufficio Regionale di Censimento diffonderà i dati risultanti dal Censimento secondo tempi e modalità concordati con l'Istat analoghi a quelli sopra descritti.

